



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 19

**6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

302<sup>a</sup> seduta: giovedì 3 dicembre 2015

Presidenza del presidente Mauro Maria MARINO

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

* PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3,4,7 e <i>passim</i>
* BOTTICI (M5S) . . . . .	7
* CASERO, <i>vice ministro dell'economia e delle</i> <i>finanze</i> . . . . .	3,4,8 e <i>passim</i>
CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) . . . . .	9
ROSSI Gianluca (PD) . . . . .	11
VACCIANO (Misto) . . . . .	3
ALLEGATO ( <i>contiene i testi di seduta</i> ) . . . . .	12

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,45.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-02192, presentata dal senatore Vacciano e da altri senatori.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, pur avendo predisposto una risposta all'interrogazione del senatore Vacciano, vorrei proporre di posticiparne la discussione alla prossima settimana per poter completare la risposta con ulteriori elementi relativi ad alcune domande specifiche.

VACCIANO (*Misto*). Signor Presidente, sono assolutamente d'accordo con la proposta del Vice Ministro di rinviare la discussione dell'interrogazione, anche perché la vicenda SOGIN è abbastanza complessa e tratta diversi aspetti che meritano un certo livello di approfondimento.

PRESIDENTE. Rinvio pertanto la discussione dell'interrogazione 3-02192 ad altra seduta.

Segue l'interrogazione 3-02310, presentata dalla senatrice Bottici e da altri senatori.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, anche in questo caso le domande poste nell'interrogazione sono abbastanza complesse e richiedono una risposta altrettanto complessa. Peraltro, l'atto presentato tratta di un tema fondamentale sul quale è concentrata la nostra attenzione: l'attività svolta da Equitalia in ordine ad alcuni crediti inesigibili o comunque dichiarati tali. Per questo motivo ritengo opportuno avviare, in questo ramo del Parlamento o alla Camera dei deputati, dove pure sono state sollevate le stesse istanze, un confronto con il Governo ed una procedura di puntuale verifica sugli aspetti sollevati.

PRESIDENTE. Sono completamente d'accordo con la proposta del Vice Ministro, che ringrazio. L'interrogazione in esame rappresenta già un approfondimento della questione richiesto dalla senatrice Bottici, così

come anche dalla senatrice Ricchiuti che aveva manifestato la stessa esigenza.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Sarebbe infatti necessario convocare con un margine di tempo congruo una seduta da dedicare al tema.

PRESIDENTE. Provvederemo in tal senso in sede di Ufficio di Presidenza.

Do ora la parola al Vice Ministro per la risposta all'interrogazione in oggetto.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, con il documento in esame i senatori interroganti tornano sulla questione dell'ammontare dei ruoli tributari ancora non riscossi, già oggetto di precedenti interrogazioni di analogo contenuto.

I senatori fanno riferimento, in particolare, all'atto di sindacato ispettivo 3-01766, di cui sono stati essi stessi firmatari, discusso presso questa Commissione nella seduta del 30 giugno 2015. La risposta fornita in quella sede dal sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze onorevole Paola De Micheli, a parere dei senatori interroganti, ha consentito di individuare nuovi elementi meritevoli di ulteriore approfondimento. In particolare, dal confronto tra le convenzioni stipulate tra Ministero dell'economia e delle finanze ed Agenzia delle entrate emergerebbe chiaramente che, nel corso degli anni, è mutato il meccanismo di calcolo della quota incentivante di ricavi da destinare all'Agenzia poiché sono variati sia gli obiettivi incentivanti presi a riferimento per il calcolo del punteggio sintetico di risultato sia il peso loro attribuito.

Alla luce dell'analisi delle convenzioni triennali stipulate tra il MEF e l'Agenzia delle entrate sembrerebbe desumersi che non vi è stata correlazione tra le somme effettivamente riscosse e, quindi, entrate nelle casse dell'erario e la quota incentivante di ricavi attribuita all'Agenzia delle entrate dal momento che, nella maggioranza dei casi, l'obiettivo incentivante è stato individuato nel numero di accertamenti e non negli importi effettivamente riscossi.

Ciò premesso, i senatori interroganti chiedono chiarimenti in merito alle modifiche intervenute in relazione agli obiettivi assegnati all'Agenzia delle entrate nelle più recenti convenzioni stipulate con il Ministero dell'economia e delle finanze e chiedono, altresì, informazioni ulteriori e più puntuali sulla composizione dei ruoli non ancora riscossi affidati attualmente al gruppo Equitalia. È proprio su questo aspetto che chiedo vi sia un ulteriore approfondimento.

Al riguardo, sentiti gli uffici dell'amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

In merito all'osservazione relativa alla possibile sovrapposizione dei periodi di vigenza delle convenzioni tra Ministero e ciascuna agenzia fiscale, si evidenzia che la convenzione ha durata triennale con adegua-

mento annuale per ciascun esercizio finanziario, come previsto dall'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale stabilisce, inoltre, che la stessa sia stipulata sulla base dell'atto di indirizzo per le politiche fiscali che ha parimenti durata triennale. L'adeguamento annuale rende dunque impossibile la sovrapposizione tra i periodi di vigenza.

Con riguardo alle ragioni per cui nell'ambito delle convenzioni menzionate l'obiettivo «riscossioni complessive» non sia più incentivato, è necessario rammentare che questa scelta appare coerente con la nuova strategia d'intervento voluta dal Governo e improntata su un approccio cooperativo che considera i contribuenti come soggetti da assistere nell'assolvimento degli obblighi tributari.

Infatti, con la legge 11 marzo 2014, n. 23, di delega in materia fiscale e successivamente con i decreti legislativi 24 settembre 2015, nn. 157 e 160, sono stati posti in essere interventi volti ad innovare il modello relazionale tra amministrazione finanziaria e cittadini e, quindi, ad avviare una diversa strategia di contrasto all'evasione, affidandosi sempre più all'adempimento spontaneo da parte dei contribuenti.

Dalla prossima convenzione, relativa al triennio 2016-2018, come previsto nel decreto legislativo n. 157 del 2015 che ha attuato le deleghe sulla revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, l'indice di efficacia dell'azione complessiva dell'Agenzia delle entrate in tema di miglioramento della fedeltà fiscale sarà rappresentato dall'obiettivo che misurerà l'incremento di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, nell'ottica di rafforzare la *tax compliance* e, di conseguenza, di ridurre il *tax gap*. Di questo tema avevamo discusso molto quando abbiamo trattato la parte attuativa della legge delega.

Questo orientamento ha, quindi, determinato l'abbandono dell'obiettivo incentivato «riscossioni complessive» in quanto l'operato dell'Agenzia dovrà essere valutato non solo con riguardo alle tradizionali attività di accertamento e controllo e, dunque, alle conseguenti riscossioni, ma anche all'azione nel suo complesso, con specifico riferimento allo sforzo che sarà rivolto alla fase di prevenzione dell'evasione fiscale oltre che a quella di repressione.

Per quanto concerne la richiesta di chiarire in cosa consista e come venga calcolato l'obiettivo incentivato denominato «totale controlli» presente nelle convenzioni 2014-2016 e 2015-2017, si rappresenta che esso è costituito dal totale degli accertamenti (imposte dirette, IVA, IRAP, registro, controlli dei crediti d'imposta, nonché accertamenti parziali automatizzati ex articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) e dei controlli formali (controlli ex articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, compresi le comunicazioni esiti centralizzati e i controlli formali Registro). Tale indicatore compendia tutte le diverse tipologie di controllo e mira, attraverso il ricorso ad una maggiore flessibilità, a realizzare un aumento dell'efficacia dei controlli e una maggiore concentrazione delle risorse verso le situazioni maggiormente a rischio.

Al valore numerico si aggiungono le ulteriori informazioni previste nell'allegato 4 della convenzione che consentono di valutare la qualità dei controlli attraverso specifici indicatori tra cui la «maggiore imposta accertata», la «percentuale di positività dei controlli» e gli esiti del contenzioso.

Con riferimento alla richiesta di delucidazioni in merito agli indicatori «indice di vittoria numerico» e «indice di sostenibilità delle pretese impugnate in giudizio (IVAN)», si specifica che il primo esprime la percentuale di pronunce nei vari gradi di giudizio in tutto o in parte favorevoli all'Agenzia, rispetto al numero delle pronunce divenute definitive nell'anno corrente, con esclusione di quelle di mero rinvio e di estinzione del giudizio; il secondo rappresenta la percentuale di pronunce definitive nei diversi gradi del giudizio tributario totalmente favorevoli e parzialmente favorevoli all'Agenzia, comprese le conciliazioni giudiziali perfezionate rispetto al numero delle pronunce divenute definitive nell'anno corrente, sfavorevoli e favorevoli in tutto e in parte, comprese le conciliazioni giudiziali perfezionate.

Con riferimento alle somme iscritte a ruolo, Equitalia S.p.A. ritiene preliminarmente opportuno precisare che tali somme sono soggette a continue variazioni, sia con riguardo all'entità e alla natura del credito di volta in volta affidato in riscossione alle società del gruppo, sia con riguardo al numero e alla tipologia dei debitori interessati.

Equitalia riferisce che alla data del 30 settembre 2015 l'ammontare dei carichi iscritti a ruolo, al netto di sgravi, sospensioni e riscossioni, è pari a circa 714,4 miliardi di euro, di cui 304 miliardi (pari al 42,6 per cento del carico complessivo sopra indicato) hanno già costituito oggetto di azioni cautelari esecutive senza soddisfacimento integrale del credito; 135,5 miliardi di euro sono relativi a posizioni interessate da procedure concorsuali, secondo la seguente distribuzione percentuale: 88,5 per cento fallimento, 4,3 per cento concordato preventivo, 3,8 per cento amministrazione straordinaria, 3,1 per cento liquidazione coatta, 0,2 per cento eredità giacente, 0,1 per cento amministrazioni controllate; 75,5 miliardi di euro (pari al 10,6 per cento del carico complessivo sopra indicato) costituiscono l'ammontare dei debiti a carico di soggetti deceduti e ditte cessate; 86,5 miliardi di euro (pari al 12,1 per cento del carico complessivo sopra indicato) costituiscono il debito riconducibile a soggetti che risultano nullatenenti a seguito dell'accesso effettuato al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 24,1 miliardi di euro sono oggetto di rateazioni; 88,9 miliardi sono attualmente in lavorazione (per esempio, sono oggetto di solleciti di pagamento o di avvisi di intimazione, oppure di azioni cautelari/esecutive non ancora concluse).

Per avere contezza dell'effettivo valore delle quote inesigibili, ossia dei crediti non riscossi all'esito di tutte le azioni di recupero coattivo previste dalla legge, sarà comunque necessario attendere la presentazione delle prescritte comunicazioni di inesigibilità che, in forza delle disposi-

zioni introdotte dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), andranno prodotte a partire dal 2017.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 684, della legge citata, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2014, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del gruppo Equitalia, saranno presentate, rispettivamente: per i ruoli consegnati nell'anno 2014, entro il 31 dicembre 2017; per i ruoli consegnati negli anni precedenti e per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017.

A fronte di questa risposta che riporta dati parziali, ho già detto in premessa che sarebbe utile svolgere un'ulteriore analisi dei dati presentati da Equitalia per poter approfondire i dettagli e comprendere le motivazioni dei singoli elementi.

Ribadisco quindi la necessità di intervenire in modo preciso e rigoroso sulla definizione degli strumenti a disposizione per raggiungere l'obiettivo di fondo, quello della collaborazione preventiva che, come è logico che sia, riceverà uno stimolo maggiore se sarà potenziata l'efficacia degli strumenti di recupero del credito.

Per questo motivo io – ripeto – ritengo necessaria un'analisi complessiva di questi elementi che parta dai dati già a nostra disposizione relativi anche ad un'anomalia che intendiamo approfondire, quella del *tax gap* esistente sia a livello territoriale che di settore: si tratta di una propensione al pagamento delle imposte che si presenta diversa a seconda dei territori del Paese e dei settori produttivi. È questo un aspetto che è necessario approfondire per favorire le procedure di verifica e di contrasto.

È un'analisi che è possibile compiere in collaborazione anche con questa Commissione, di cui si è sempre apprezzata la capacità di approfondimento delle tematiche più complesse.

PRESIDENTE. Ringrazio il Vice Ministro, ma soprattutto ringrazio la senatrice Bottici perché ha posto un problema che ritengo coinvolga l'intera Commissione e che sarebbe da esaminare con un livello di dettaglio che dovremmo acquisire anche noi in funzione di altri temi di cui ci occuperemo.

Cogliendo quindi la disponibilità del vice ministro Casero, mi impegno a proporre la convocazione di una seduta *ad hoc* che si occupi specificamente della questione.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, ringrazio innanzitutto il vice ministro Casero per la risposta, della quale mi ritengo soddisfatta.

Credo che un approfondimento sul rapporto tra il MEF e l'Agenzia delle entrate vada comunque fatto. Infatti, la speranza è che il contribuente paghi tutte le sue imposte, ma sappiamo che spesso questo non accade. Pertanto, si rende necessario mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione, ma, al tempo stesso, valutare anche, in alcuni casi, le motivazioni

che sono alla base dei mancati pagamenti; diversamente non riusciremmo ad attuare una politica fiscale giusta.

La delega fiscale aumenta gli incentivi all'adempimento spontaneo, ma bisogna anche fare attenzione a non emanare troppi provvedimenti come gli ultimi che prevedono una collaborazione volontaria che proprio volontaria non è. È quindi necessario effettuare un'analisi precisa per capire dove è possibile insistere per individuare il contribuente inadempiente e quando questo deve essere veramente punito.

Condivido moltissimo la decisione di approfondire l'argomento in questa sede.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02340, presentata dalla senatrice Chiavaroli.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, con il documento in esame, la senatrice interrogante fa presente che l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 228 del 2001 esclude che incorra nella decadenza dai benefici previsti dalla legislazione vigente in materia di formazione e di arrotondamento della proprietà coltivatrice, l'acquirente che nei cinque anni dall'acquisto alieni il fondo o lo conceda in godimento a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Per quanto riguarda le aziende agricole montane, invece, l'articolo 5-bis, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, introdotto dall'articolo 52, comma 21, della legge n. 448 del 2001, prevede che nei territori delle comunità montane il trasferimento, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli, a titolo principale, che si impegnano a costituire un compendio unico ed a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento, è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di ogni altro genere.

Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che, in caso di violazione dei citati obblighi, sono dovute, oltre alle imposte ed agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.

Ad avviso della interrogante il citato articolo 11, comma 3, prevarrebbe sull'articolo 5-bis sopra descritto, in ragione del fatto che si tratterebbe di una *lex specialis* che prevale sulla *lex generalis*, benché cronologicamente posteriore.

Pertanto, si chiede di valutare l'opportunità di adottare una norma d'interpretazione autentica o di coordinamento che permetterebbe di dirimere i dubbi ermeneutici nella direzione esposta dalla senatrice interrogante.

Occorre, in merito, ricordare che l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014, è intervenuta in materia confermando la vigenza delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 125.



Si sta, comunque, valutando l'opportunità di ulteriori interventi volti a chiarire la portata delle disposizioni agevolative sopra richiamate, in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice e di compendio unico nei territori montani.

CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, signor Vice Ministro, credo che la sua risposta, della quale non sono soddisfatta, non chiarisca la questione. Lei dice, infatti, che probabilmente il dubbio permane e quindi è necessario un chiarimento.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. È necessario valutare se è possibile intervenire con una circolare o è necessario un intervento legislativo.

CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*). Non vorrei fare un'interlocuzione in questa sede, però faccio presente che nel frattempo l'Agenzia delle entrate, non seguendo il filo logico di questa ricostruzione e quindi facendo prevalere la seconda disposizione, chiede le imposte a chi ha effettuato i trasferimenti e quindi, secondo me, sarebbe urgente un chiarimento relativo a quale sia la disciplina che si può applicare nei casi dati. Dunque, visto che mi pare che il dubbio persista, chiedo che tale chiarimento sia fornito.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Bisogna innanzitutto capire se è necessario un intervento normativo o serve una circolare. Questo è il primo tema su cui è necessario fare chiarezza e sul quale dovremmo dare una risposta in tempi rapidi per poi entrare nell'aspetto specifico della questione. Come è stato ben presentato, infatti, le due norme sono state promulgate in tempi diversi e, quindi, è da chiarire la volontà del legislatore per capire, ripeto, se la *lex specialis* prevale sulla *lex generalis* o se l'intervento legislativo più recente domina sul precedente.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02403, presentata dal senatore Rossi Gianluca.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, anche questo è un tema oggetto di discussione alla Camera nell'ambito dell'esame del disegno di legge di stabilità al quale già in Senato sono stati presentati molti emendamenti riguardanti tale materia. Quindi, nel dare la mia risposta, preciso che su questo argomento sarebbe necessario tenere conto anche della volontà dell'altro ramo del Parlamento.

Con l'interrogazione in esame il senatore proponente, nel rilevare che l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, concernente disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese, ha stabilito che, nel rispetto di tutte le condizioni ivi recate, il reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono

la loro residenza nel territorio italiano concorre alla formazione del reddito complessivo in misura pari al 70 per cento, nonché che il comma 2 del medesimo articolo 16 prevede che il suesposto criterio di determinazione del reddito trova applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui alla legge n. 238 del 2010 le cui categorie sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali, chiede se nella definizione del predetto decreto attuativo «si intenda o meno considerare il coordinamento tra le due discipline illustrate, nel senso di salvaguardare le disposizioni di maggior favore dal punto di vista tributario e, comunque, di escludere i soggetti rientrati in Italia prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 147». Ciò in quanto, come verrà specificato di seguito, le disposizioni di cui alla citata legge n. 238 del 2010 non troveranno più applicazione a partire dall'anno 2016.

Al riguardo, sentiti gli uffici dell'amministrazione finanziaria, si riferisce quanto segue.

L'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 147 del 2015 ha disposto l'abrogazione del comma 12-*octies* dell'articolo 10 del decreto-legge n. 192 del 2014, il quale prevedeva la proroga – fino al 2017 – del regime agevolativo di cui alla legge n. 238 del 2010 (cosiddetta legge controesodo), in virtù del quale, nel rispetto delle condizioni ivi recate, il reddito da lavoro dipendente, autonomo e d'impresa concorre alla formazione del reddito complessivo in misura pari al 30 per cento per i lavoratori e al 20 per cento per le lavoratrici.

Tale abrogazione ha posto una questione di coordinamento tra due strumenti agevolativi alla quale ha inteso far fronte.

Il disegno di legge di stabilità 2016 (Atto Camera 3444), nel testo approvato dal Senato della Repubblica, all'articolo 1, comma 142, ha previsto, attraverso un intervento additivo in seno all'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 147 del 2015, che «i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia fino al 6 ottobre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicate; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2016, per il regime agevolativo di cui al presente articolo».

Sebbene la suesposta modifica normativa sia già sufficientemente chiara nella sua formulazione, il decreto attuativo di cui al comma 2 del citato articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, secondo il Dipartimento delle finanze, potrà ulteriormente rappresentare lo strumento utile a chiarire il coordinamento tra i due regimi, in particolare che nelle ipotesi di opzione per il nuovo regime agevolativi, di cui al medesimo decreto legislativo n. 147 del 2015, troverebbe applicazione l'integrale disciplina ivi prevista con riferimento, per un quinquennio, al reddito da lavoro dipendente prodotto in Italia, salva la valutazione di ulteriori proposte emendative presentate allo stesso scopo di chiarificazione.

ROSSI Gianluca (*PD*). Signor Presidente, ringrazio la Commissione per avere accolto con solerzia la mia richiesta di discutere l'interrogazione che ho presentato e ringrazio anche il Vice Ministro della risposta, della quale mi dichiaro parzialmente soddisfatto.

Rimane infatti aperta una questione. Stante la veridicità – e ovviamente non poteva essere altrimenti – di quanto riferito dal Vice Ministro, sta di fatto che, se nel decreto attuativo del decreto-legislativo n. 147 non si tiene conto del fatto che si modificano in corso d'opera le condizioni di maggior favore fiscale, si determina un evidente svantaggio per chi è rientrato in Italia con le norme previste dalla legge n. 238 del 2010.

Auspico quindi che in sede di stesura del decreto attuativo si tenga conto di questa situazione di coordinamento e di allineamento più che in occasione delle modifiche legislative, cui si può sempre procedere in sede di esame del disegno di legge di stabilità o di qualsiasi altro provvedimento. C'è infatti chi ha compiuto una scelta professionale in virtù della vigenza di una determinata norma che invece viene ad essere modificata.

Ad ogni modo, ringrazio ancora il Vice Ministro per la consueta disponibilità.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 15,15.*

ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

VACCIANO, SIMEONI, MOLINARI, GIROTTO, CAPPELLETTI, MONTEVECCHI, PETROCELLI, FUCKSIA, SCIBONA, BERTOROTTA, PUGLIA, MORRA, SERRA, PAGLINI, MORONESE, DE PIETRO, BLUNDO, DONNO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

la Società gestione impianti nucleari (Sogin) SpA è stata istituita nel quadro del riassetto del mercato elettrico disposto dal decreto legislativo n. 79 del 1999 (articolo 13, comma 2); con la trasformazione dell'ENEL in una holding formata da diverse società indipendenti, le attività nucleari sono state trasferite alla Sogin, che ha pertanto incorporato le strutture e le competenze precedentemente applicate alla progettazione, alla costruzione e all'esercizio delle centrali elettronucleari italiane, ed ha conseguentemente acquisito le 4 centrali nucleari italiane di Trino vercellese (Vercelli), Caorso (Piacenza), Latina e «Garigliano» di Sessa Aurunca (Caserta);

a seguito dell'esito del referendum del 1987 la Sogin, oltre ad essere impegnata in attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in campo nucleare, energetico e ambientale, ha avuto come missione lo smantellamento (decommissioning) degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi;

Sogin è una società partecipata direttamente al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze. In qualità di organismo di diritto pubblico, la società ha iniziato ad avvalersi dal 2009 dei servizi Consip attraverso la stipula di convenzioni;

tra le convenzioni messe a disposizione da Consip alle pubbliche amministrazioni sono annoverate «Facility management 2» e «Reti locali 3» a cui Sogin ha aderito, stipulando il contratto di fornitura di servizi in un caso, di beni nell'altro, con due diversi aggiudicatari;

in un articolo pubblicato su «il Fatto Quotidiano» on line del 14 luglio 2013 vengono evidenziati alcuni interrogativi in merito all'applicazione della convenzione «Facility management 2» all'interno dello stabilimento Sogin di Borgo Sabotino (Latina), di cui alcuni non avrebbero ad oggi trovato risposta. Relativamente al contratto di fornitura stipulato sulla base della convenzione «Reti locali 3», è stata inoltrata una richiesta di chiarimenti alla Sogin da parte del primo firmatario della presente interrogazione in merito all'appropriatezza dei lavori accessori alla posa in opera, portati avanti nell'ex centrale nucleare di Latina;

considerato che:

Consip è una società partecipata direttamente dal Ministero dell'economia. È nata nel 1997 per supportare il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in campo informatico e nel 1992 il Ministero ha incaricato Consip di gestire il programma per la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni. Il programma è stato poi integrato nel 2006 costituendo il «sistema a rete» tra Consip e le centrali regionali di acquisto;

Consip ha quindi il compito di affiancare i vari enti nella pianificazione strategica degli acquisti e di supportarli nella fase di gestione del processo vero e proprio di acquisizione. Le convenzioni sono contratti quadro stipulati da Consip, per conto del Ministero (articolo 26 della legge n. 488 del 1999), nell'ambito dei quali il fornitore aggiudicatario di una gara si impegna ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle singole amministrazioni;

in data 8 aprile 2008 sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione è stato pubblicato un bando per una gara di tipologia «cartacea», che aveva per oggetto l'affidamento dei servizi di manutenzione impiantistica, pulizia e igiene ambientale, reception, facchinaggio, chiamato «Facility management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni». In particolare, nella «scheda riassuntiva» pubblicata sul sito web «acquistiinretepa» è riportata la data di attivazione, 7 gennaio 2010, e di scadenza, 6 gennaio 2012;

da un articolo del 28 giugno 2012, pubblicato nel quotidiano online «blizquotidiano» si apprende che l'ammontare totale dell'appalto «Facility management 2» è quantificato in un miliardo e 36 milioni di euro, suddivisi in 12 lotti regionali con 124 ditte concorrenti riunite in 16 raggruppamenti temporanei. Per l'impianto Sogin di Borgo Sabotino (lotto 7), «Facility management 2» è stata aggiudicata da una rete temporanea di imprese (RTI) con capofila l'azienda Siram;

il 7 agosto 2008, sul portale degli acquisti per la pubblica amministrazione, è stato pubblicato un bando per un'altra gara «cartacea» denominata «Reti locali 3», da attuare tramite lo strumento convenzione. In questa circostanza l'oggetto di fornitura riguardava prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti fonia e dati, nonché per la prestazione di servizi connessi e dei servizi opzionali, con data di attivazione 22 ottobre 2009 e scadenza 15 ottobre 2011. Gli impianti Sogin che hanno usufruito della convenzione «Reti locali 3» sono quelli di Casaccia (Roma), Trisaia di Rotondella (Matera), Garigliano e Latina ed hanno visto Telecom Italia SpA in qualità di fornitore dell'appalto;

considerato inoltre che:

«Facility management 2» è un appalto pubblico di servizi tra l'amministrazione contraente Sogin e il fornitore RTI Siram. Il servizio offerto al contraente include anche i servizi «extra canone», ovvero prestazioni attivabili unicamente se precedute dall'attivazione di servizi a «canone standard»;

risulta agli interroganti che internamente alla Sogin frequentemente si sia ricorso a tale tipologia di servizi in modo improprio, ossia attivando i servizi «extra canone» senza transitare dai servizi a «canone standard», usufruendo conseguentemente di un costo minore a scapito del mercato degli appalti. La convenzione «Facility management 2», come da definizione, è destinata agli immobili gestiti dalla pubblica amministrazione adibiti prevalentemente ad uso ufficio. A tal proposito, nel capitolato tecnico del bando, nella nota di pagina 13 si legge che «Il requisito di prevalenza (in mq) per l'immobile o insieme di immobili oggetto dell'Ordinativo Principale di Fornitura sussisterà qualora la superficie delle aree destinate ad uso ufficio a cui, eventualmente, accedono immobili o parti pertinenti e/o accessori ed aventi una destinazione differente dall'uso sopra descritto, siano maggiori del 50% rispetto alla superficie netta totale»;

nell'articolo de «il Fatto Quotidiano» del 14 luglio si afferma che «Per la centrale di Latina, ad esempio, ci sono il deposito dei fusti radioattivi, il magazzino, l'edificio reattore e via discorrendo. Immobili che pare difficile inquadrare come uffici. Nei documenti tecnici che descrivono questa specifica convenzione, è ben precisato che cosa debba intendersi per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio» e «A prescindere dal numero complessivo dei contratti e dall'arco temporale, il compenso annuale legato all'aspetto della manutenzione degli edifici per il fornitore è generalmente costituito da un canone fisso annuo, calcolato in base alla superficie coperta dell'immobile, e non sul numero di servizi (numero di lavelli, bagni, ecc.) su cui eseguire effettivamente gli interventi di manutenzione. Nelle strutture industriali ci sono, di norma, molti meno servizi rispetto ad un fabbricato adibito ad ufficio. Calcolando il costo secondo la superficie dello stabile, il vantaggio per il fornitore è evidente. Inoltre, all'interno di questi edifici, alcuni in via di dismissione, ci sono ben poche persone che ad oggi lavorano, un numero nettamente inferiore a quello presente in un immobile simile utilizzato come ufficio. La manutenzione quindi è molto meno impegnativa rispetto ad un fabbricato per uso uffici. La rappresentanza sindacale dei dirigenti della Sogin ha assicurato che per la pulizia dei locali non è previsto un canone fisso annuo calcolato solo sulla superficie dell'immobile ma un costo differenziato con valori alti, medi e bassi a seconda dei punti, e quindi dell'onere lavorativo, dell'edificio. Nessun chiarimento però è stato fatto per l'aspetto manutentivo»;

risulta agli interroganti che relativamente alla convenzione «Reti locali 3», diventata poi appalto pubblico di fornitura e lavori di posa in opera accessori alla fornitura, una volta siglato il contratto tra Sogin e Telecom siano state realizzate opere accessorie e strumentali molto diverse da quelle previste nelle convenzioni, opere cioè non del tutto accessorie, di cui si suppone che il valore sia nettamente superiore a quello delle reti dati installate all'interno degli edifici;

nell'accordo della convenzione tra Consip e Telecom, pubblicato sul portale degli acquisti in rete della pubblica amministrazione, all'articolo 3, comma 3, in merito alla «Disciplina applicabile e criterio di pre-

valenza» si legge che «In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico». Inoltre all'articolo 4, comma 2, lettera b), relativamente all'«Oggetto della Convenzione» si ribadisce che, salvo eccezioni, il capitolato tecnico Sogin e le richieste in esso contenute prevalgono sull'offerta tecnica Telecom si specifica che «nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche ad eseguire la fornitura di prodotti e servizi, nonché a prestare tutte le attività necessarie, per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti fonia-dati, nonché i servizi connessi ed i servizi opzionali, tutto come meglio descritto ed indicato dettagliatamente, anche in merito alle specifiche tecniche e di conformità, nel Capitolato Tecnico e, se migliorativo, nell'Offerta Tecnica, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo pari a Euro 10.097.635,92 (...), IVA esclusa»;

l'articolo 14, comma 3, del codice degli appalti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, disciplina il caso in cui un appalto perda la prevalenza dell'oggetto principale del contratto e, nel caso dell'appalto «Reti locali 3» la caratteristica di fornitura, diventando così un contratto misto. L'articolo 14 dispone che: «Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto». La normativa trae motivazione nell'evitare abusi nell'uso delle convenzioni che, altrimenti, diventerebbero uno strumento di turbativa del mercato e utilizzati per aggirare il codice,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se non ritenga di dover accertare quale sia la validità dei contratti stipulati secondo i vari lotti della convenzione Consip «Facility management 2», con particolare riferimento alla non applicabilità agli edifici industriali anche verificando, presso ciascuna sede industriale Sogin, la copia del contratto di manutenzione, la lista degli edifici a cui il contratto stesso sarebbe stato applicato e se ad oggi è ancora attiva la fornitura di tali servizi;

quali siano le modalità effettive di attivazione e gestione dei lavori in extra canone e quali gli estremi, la documentazione di tutte le attività svolte con tale modalità e la reale congruenza tra i lavori a canone e quelli in extra canone;

se risulti quali siano le modalità tramite le quali la Sogin abbia liquidato i lavori svolti definiti extra convenzioni, sulla base di quali tariffe, come siano stati individuati i quantitativi dei materiali posti in opera da remunerare, chi abbia sviluppato i progetti verificandone i computi metrici con i quali tali lavori sono stati e sono remunerati considerando che, a parere degli interroganti, i prezzi da applicare nel contratto specifico, se-

condo la proposta del fornitore, dovrebbero essere maggiori di quelli previsti in convenzione;

quale sia, in considerazione del comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 163 del 2006, la prevalenza fattuale dell'appalto «Reti locali 3» e, nell'eventualità in cui non fosse in prevalenza un appalto di fornitura, se sia da considerarsi valida la convenzione stessa, nonché a chi sia attribuibile l'autorizzazione della realizzazione di opere non accessorie alla convenzione considerando che, a parere degli interroganti, ciò appare in aperta violazione alle prescrizioni dei capitolati tecnici, delle convenzioni stesse e del codice degli appalti;

se sia possibile valutare la bontà e la validità dell'assegnazione degli appalti per le due convenzioni.

(3-02192)

BOTTICI, CAPPELLETTI, DONNO, BULGARELLI, TAVERNA, MANGILI, AIROLA, FUCKSIA, PETROCELLI, MORONESE, SANTANGELO, PAGLINI, CASTALDI, COTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

in data 30 giugno 2015 all'interrogazione 3-01766, presentata dalla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli ha fornito risposta, così riassunta nel resoconto della 6<sup>a</sup> Commissione permanente: «Il sottosegretario Paola DE MICHELI illustra una serie di dati forniti da Equitalia SpA relativamente al carico di ruoli riferiti ad annualità pregresse, al netto di sgravi, sospensioni e riscossioni, alla data del 28 febbraio 2015, posto che per la valutazione della reale e definitiva massa inesigibile è necessario attendere la presentazione delle prescritte comunicazioni di inesigibilità. Del carico complessivo, pari a 527 miliardi di euro, circa 20,7 miliardi sono interessati da rateazioni in corso. Relativamente alle iniziative, finalizzate al recupero dei miliardi di euro non ancora riscossi, in considerazione dell'effettiva opportunità di indirizzare l'attività di esazione del credito prioritariamente nei confronti dei debitori iscritti a ruolo per importi complessivamente pari o superiori a 500.000 euro vi è una stretta collaborazione tra l'Agenzia delle entrate, l'INPS ed Equitalia, con l'obiettivo di ridurre significativamente il lasso temporale intercorre tra le attività di verifica, accertamento e riscossione e di migliorare il coordinamento tra le singole fasi indicate, ponendo le basi, altresì, di una maggiore sinergia tra i principali attori coinvolti finalizzata alla tempestività delle azioni cautelari ed esecutive. Particolare attenzione viene riservata anche alla cooperazione internazionale, funzionale alla possibilità di effettivo recupero »oltre confine«. In virtù, peraltro, delle recenti innovazioni legislative e amministrative che agevolano l'interscambio di informazioni, rendendo fruibile il supporto operativo degli Stati esteri. A questo scopo, sono state assunte apposite iniziative per favorire la circolarità di dati rilevanti ai fini dell'analisi della situazione patrimoniale e reddituale dei contribuenti interessati, in modo da disporre in tempo reale di ogni elemento utile per azioni mirate, immediate ed efficaci. Tra le iniziative de-



gne di nota, vi è, altresì, l'intensificazione dei rapporti di collaborazione con le procure, per rinvenire celermente eventuali iniziative fraudolente con finalità elusive. Dal costante scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali preposti a ciascuna delle fasi individuate e da una reale condivisione critica dei flussi informativi, si attendono ritorni positivi in termini di riscossione delle pendenze debitorie facenti capo, in particolare, ai cosiddetti »grandi morosi«. Nel contesto delineato occorre, in ogni caso, tenere a mente il ruolo che, per orientare prioritariamente l'azione nei confronti di questa tipologia di debitori, spetterà al Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione: tale organismo avrà, infatti, il compito di elaborare annualmente i criteri per individuare le categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e le linee guida per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione, che saranno, peraltro, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti. In ordine, infine, alla richiesta di conoscere quali siano i nomi dei 121.409 soggetti che avrebbero debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente pari o superiori a 500.000 euro, non può che trovare applicazione l'articolo 35 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in base al quale tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del concessionario in ragione dell'attività affidatagli in concessione sono coperti da segreto d'ufficio. Inoltre al di fuori della specifica disciplina di settore, l'articolo 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che la comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici di dati diversi da quelli sensibili è ammessa solo quando è prevista da una norma di legge o di regolamento, ovvero, in mancanza di tale norma, laddove sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. In ogni caso, la stessa può essere iniziata se è decorso il termine previsto dall'articolo 39, comma 2, dello stesso decreto legislativo, relativo agli obblighi di comunicazione al Garante e salva l'adozione di diversa determinazione di quest'ultimo. In conclusione rileva che nel 2014, per le riscossioni si è apprezzata una crescita di circa il 4 per cento con incrementi, in particolare, pari a oltre il 15 per cento per i ruoli INPS e al 17,5 per cento per i ruoli INAIL»;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

la risposta del sottosegretario De Micheli ha consentito di individuare nuovi elementi che sono meritevoli di ulteriore approfondimento;

dal confronto tra le convenzioni stipulate tra Ministero dell'economia e Agenzia delle entrate emerge chiaramente che, nel corso degli anni, è mutato il meccanismo per il calcolo della quota incentivante di ricavi da destinare all'Agenzia poiché sono variati sia gli obiettivi incentivati presi a riferimento per il calcolo del punteggio sintetico di risultato sia il peso loro attribuito; ad esempio confrontando il quadro sinottico degli obiettivi incentivati presente negli allegati alla convenzione triennale per gli esercizi 2008-2010 con il quadro sinottico degli obiettivi incentivati, presente negli allegati alla convenzione triennale per gli esercizi 2013-2015, emerge chiaramente che a parità di «totale punteggio prefissato» (che è

rimasto di 138 punti) nella convenzione 2008-2010 erano ben 38 i punti attribuibili sulla base del numero di accertamenti eseguiti mentre nella convenzione 2013-2015 non vi è più riferimento al numero di accertamenti ma alle «riscossioni complessive»; invece, nel quadro sinottico degli obiettivi incentivati relativo alla convenzione 2012-2014 il numero totale di punti ottenibili a seguito del raggiungimento del numero di accertamenti eseguiti è di ben 70 punti (20 cui sommare 30 e 20);

in virtù degli esempi appena citati si può, quindi, affermare che il punteggio attribuito al numero di accertamenti effettuati, cioè il loro peso ponderato, è stato significativo nel conseguimento del punteggio sintetico di risultato e, quindi, delle soglie che consentissero all'Agenzia delle entrate di accedere alla quota incentivante di ricavi;

dalla suddetta analisi, che potrebbe estendersi anche a tutte le altre convenzioni triennali, discende che, nella maggioranza dei casi, non vi è stata correlazione tra le somme effettivamente riscosse e, quindi, entrate nelle casse dell'erario e la quota incentivante di ricavi attribuita all'Agenzia delle entrate poiché, nella maggioranza dei casi, l'obiettivo incentivante è stato individuato nel numero di accertamenti e non negli importi effettivamente riscossi;

considerato infine che risulta agli interroganti che, nelle convenzioni 2014-2016 e 2015-2017, tra gli obiettivi incentivati non siano individuati né le riscossioni né gli accertamenti, ma vi sia un generico riferimento al «totale controlli»,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto riportato dal quotidiano «Il Sole-24 ore» del 2 luglio 2015 relativamente all'ammontare totale delle somme iscritte a ruolo ed affidate ad Equitalia, che ammonterebbe a 682,2 miliardi di euro;

in caso negativo, a quanto ammonti ad oggi la cifra in questione;

per quale motivo le convenzioni triennali tra Ministero e Agenzia delle entrate vengano stipulate in modo tale da creare sovrapposizione tra i loro periodi di vigenza;

quanta parte, in valore assoluto e in percentuale, delle somme attualmente iscritte a ruolo ed affidate ad Equitalia, sia relativa ad attività avviate dall'Agenzia delle entrate in vigenza di convenzioni con il Ministero che hanno come obiettivi incentivati il raggiungimento di un certo numero di accertamenti;

quanta parte, in valore assoluto e in percentuale, delle somme attualmente iscritte a ruolo ed affidate ad Equitalia sia relativa ad attività avviate dall'Agenzia in vigenza di convenzioni con il Ministero che hanno come obiettivi incentivati il raggiungimento di un certo ammontare di riscossioni;

quale sia il motivo per cui, nelle convenzioni successive, si sia ritenuto di abbandonare l'obiettivo incentivato denominato «riscossioni complessive» che era presente nella convenzione 2013-2015;

in cosa consista e come venga calcolato l'obiettivo incentivato denominato «totale controlli» presente nelle convenzioni 2014-2016 e 2015-2017;

in cosa consista e come venga calcolato l'obiettivo incentivato denominato «indice di vittoria numerico» presente nelle convenzioni 2013-2015 e 2014-2016;

in cosa consista e come venga calcolato l'obiettivo incentivato denominato «indice di sostenibilità delle pretese impugnate in giudizio – IVAN» presente nella convenzione 2015-2017;

su quanta parte delle somme iscritte a ruolo e affidate ad Equitalia siano state avviate azioni esecutive;

quanta parte delle somme iscritte a ruolo e affidate ad Equitalia sia relativa a soggetti sottoposti a procedure concorsuali e quale sia la distribuzione tra le varie tipologie di procedure concorsuali;

quanta parte delle somme iscritte a ruolo e affidate ad Equitalia sia relativa a persone fisiche decedute;

quanta parte delle somme iscritte a ruolo e affidate ad Equitalia sia relativa a soggetti che risultano nullatenenti.

(3-02310)

CHIAVAROLI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esclude che incorra nella decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione, in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice, l'acquirente che, nei 5 anni dall'acquisto, alieni il fondo o lo conceda in godimento a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile;

l'articolo 5-bis, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, introdotto dall'articolo 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede invece che, nei territori delle comunità montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico ed a coltivarlo od a condurlo per un periodo di almeno 10 anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere; il successivo comma 2 prevede che, in caso di violazione dei citati obblighi, sono dovute, oltre alle imposte ed agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute;

l'articolo 5-bis non riproduce, né richiama, la causa di inoperatività della decadenza di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 228; ad avviso dell'interrogante, quest'ultima disposizione, in quanto *lex specialis*, prevale sulla *lex generalis* di cui all'articolo 5-bis, benché cronologicamente posteriore;

ad avviso dell'interrogante, deve pertanto ritenersi che non decada dalle agevolazioni, anche in materia di compendio unico, l'acquirente che, nei 5 anni dall'acquisto, alieni o conceda in godimento il fondo in favore

del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado che esercitano l'attività di imprenditore agricolo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuna l'adozione di una norma d'interpretazione autentica o di coordinamento che permetta di dirimere i dubbi ermeneutici nella direzione esposta.

(3-02340)

ROSSI Gianluca. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, recante disposizioni in materia di internazionalizzazione delle imprese, introduce una disposizione fiscale di favore, avente carattere temporaneo, nei confronti dei lavoratori, che rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione o che rivestano ruoli direttivi e che, non essendo stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e si impegnano a rimanervi;

per tali soggetti, il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo, limitatamente al 70 per cento del suo ammontare e quindi esso è detassato del 30 per cento a fini IRPEF;

lo stesso articolo, allo scopo di uniformare la disciplina vigente in materia di rientro di lavoratori dall'estero, prevede che la misura agevolativa sia altresì estesa ai lavoratori rientranti in Italia, ai sensi dell'apposita disciplina (contenuta nella legge n. 238 del 2010), affidando ad un decreto ministeriale l'adozione delle norme secondarie di attuazione, con il preciso obiettivo di coordinare le disposizioni agevolative di favore, introdotte dal decreto legislativo n. 147 del 2015 con la disciplina vigente e, segnatamente, con la legge n. 238 del 2010;

rilevato in particolare che:

il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147, con finalità di coordinamento con le norme vigenti, estende il predetto criterio di determinazione del reddito (sottoposizione a IRPEF per il 70 per cento) anche ai soggetti, già destinatari di interventi di detassazione IRPEF, di cui alla legge n. 238 del 2010; si specifica, inoltre, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dal 7 ottobre 2015 (ossia entro il 5 gennaio 2016), si devono adottare le disposizioni di attuazione delle agevolazioni in esame, anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative, vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio;

il comma 4 del medesimo articolo 16 abroga l'articolo 10, comma 12-*octies* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11), che aveva prorogato al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, la detassazione IRPEF operante, ai sensi della legge n. 238 del 2010, nei confronti delle richiamate categorie di cittadini UE, che fossero in possesso, dal 20 gennaio 2009, di specifici requisiti di legge;

ritenuto che il coordinamento tra la normativa previgente e quella introdotta nel 2015 abbia una finalità di salvaguardia e di tutela dei benefici, già previsti, e che comunque la riduzione del reddito imponibile, soggetto a tassazione agevolata, non può che riguardare coloro che rientrano dall'estero, dopo la data di entrata in vigore delle nuove norme e che l'estensione operata dal decreto legislativo n. 147 del 2015 è stata operata per ragioni di coordinamento e di applicazione uniforme della stessa disciplina a coloro che rientrano dall'estero, dopo la data di entrata in vigore della nuova disciplina,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nel definire il decreto ministeriale attuativo, di cui al comma 2 dell'articolo, 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, intenda o meno considerare il coordinamento tra le due discipline illustrate, nel senso di salvaguardare le disposizioni di maggiore favore dal punto di vista tributario e, comunque, di escludere i soggetti rientrati in Italia, prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 147.

(3-02403)





